

TORNATA DEL 4 GIUGNO 1853

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Sunto di petizione — Presentazione di progetti di legge: soppressione della tassa commerciale in Torino; stabilimento di una linea di navigazione a vapore tra Genova e l'America; società anonime ed associazioni mutue — Seguito della discussione sul progetto di legge per riordinamento dei Consigli della marina mercantile — Il ministro della guerra e marina combatte l'emendamento della Commissione all'articolo 5 — Osservazioni dei senatori Doria e Pinelli in sostegno del medesimo — Repliche del ministro della guerra e del senatore Doria — Reiezione dell'emendamento della Commissione — Adozione dell'articolo 5, dei successivi e del progetto — Discussione sul progetto di legge per la privativa allo Stato delle linee telegrafiche — Emendamento all'articolo 1° del ministro dell'interno — Parlano i senatori Maestri, Montezemolo, Pollone, Balbi-Piovera, e il ministro dell'interno — Approvazione dell'articolo 1° emendato dal ministro dell'interno e degli altri articoli colle modificazioni proposte dall'ufficio centrale e dell'intera legge.*

La seduta è aperta alle ore 3 1/4 pomeridiane colla lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale viene approvato.

QUARELLI, segretario, dà lettura del seguente sunto di una petizione:

850. Il Consiglio comunale d'Isolabona, provincia di San Remo, a nome degli altri comuni della valle della Nervia, ricorre perchè vengano i medesimi compresi nel sussidio stradale che si sta per deliberare a favore della provincia di Nizza.

PROGETTI DI LEGGE: SOPPRESSIONE DELLA TASSA COMMERCIALE IN TORINO; LINEA DI NAVIGAZIONE TRA GENOVA E L'AMERICA; SOCIETÀ ANONIME ED ASSICURAZIONI MUTUE.

CIBRARIO, ministro dell'istruzione pubblica. A nome del ministro delle finanze ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge stato adottato dalla Camera dei deputati, il quale ha per iscopo la soppressione della tassa commerciale in questa città. (Vedi 3° vol. *Documenti*, pag. 1757.)

Ho pure l'onore di presentare un altro progetto di legge il quale autorizza il Governo ad eseguire una convenzione stipulata con la Compagnia transatlantica di Genova per lo stabilimento di una doppia linea di navigazione a vapore tra quella piazza e l'America, stato parimenti adottato dalla Camera dei deputati. (Vedi 3° vol. *Documenti*, pag. 1645.)

Finalmente ho l'onore di ripresentare il progetto di legge, riguardante le società anonime ed associazioni mutue già dal Senato discusso ed approvato con modificazioni, e dalla Camera dei deputati nuovamente modificato. (Vedi 1° vol. *Documenti*, pag. 412.)

PRESIDENTE. Ho l'onore di dar atto a nome della Camera della presentazione di questi tre progetti di legge. I due primi saranno stampati e distribuiti, per la nomina degli uffici centrali; in ordine al terzo progetto di legge riguardante le società anonime, il quale ha già dato argomento di discussione al Senato, io proporrei di commettere lo studio delle modificazioni introdotte nell'altra parte del Parlamento in questa legge allo stesso ufficio centrale il quale già ebbe ad esaminarla la prima volta.

Se non vi ha osservazione, io porrò ai voti questa trasmissione.

Chi approva, voglia levarsi.

(È approvata.)

**COMMISSIONE PER IL RECLUTAMENTO
DELL'ESERCITO.**

PRESIDENTE. Ho l'onore di dare conoscenza al Senato del risultato della votazione fattasi stamane a squittinio di lista per l'esame delle modificazioni introdotte nella legge per reclutamento dell'esercito.

I sette senatori che riportarono il maggior numero di voti sono i seguenti:

Bava	N°	29
Sclopis.....	»	25
Colla	»	24
Franzini	»	23
Lazari.....	»	19
Colli.....	»	16
Sonnaz	»	16

Reco ora del pari a conoscenza del Senato la composizione dei seguenti uffizi centrali:

Per la legge sul prolungamento delle vie della Posta e del Cannon d'Oro.

Regis — Sauli — Galli — Mosca — Bagnolo.

Per la legge portante l'autorizzazione alla divisione di Novara di contrarre un prestito.

Cagnone — Ricci Francesco — Montezemolo — Caccia — Balbi-Piovera.

Per la legge portante l'autorizzazione alla divisione di Ancey di contrarre un prestito.

Chiodo — Forest — Pollone — Jacquemoud — Balbi-Piovera.

Per la legge della leva sulla classe del 1832.

Chiodo — Colli — Sonnaz — Colla — Bava.

**SEGUITO DELLA DISCUSSIONE E APPROVAZIONE
DEL PROGETTO DI LEGGE PER IL RIORDINA-
MENTO DEI CONSIGLI DELLA MARINA MERCAN-
TILE.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione sul progetto di legge riguardante la riorganizzazione dei Consigli amministrativi della marina mercantile stata sospesa. Essa si era fermata all'articolo 5, al quale la Commissione avea proposto un emendamento.

La parola è al ministro della guerra.

LA MARMORA, ministro della guerra. Nell'altra seduta lo avea l'onore d'invitare il Senato a sospendere la discussione sull'articolo 5 del progetto di legge.

L'uffizio centrale proponeva una variazione a questo articolo, cioè che il presidente del Consiglio d'ammiraglio mercantile non potesse esser membro del Consiglio d'ammiraglio militare.

La relazione dell'uffizio accenna a vari motivi, i quali secondo me non hanno un gran peso, giacchè traspare in essi una questione più personale che di principio. E ciò che mi conferma vieppiù in tale opinione si è il discorso del senatore Doria, il quale ha chiaramente esposto come trovan-

dosi attualmente il presidente del Consiglio d'ammiraglio mercantile di grado militare più anziano del presidente del Consiglio di ammiraglio militare, ciò sarebbe causa di inconvenienti, perchè si troverebbe in certo qual modo compromessa la dignità del presidente dell'ammiraglio mercantile.

Io confesso con sincerità che esaminata ponderatamente la questione e quali siano i doveri e le cariche dell'un Consiglio e dell'altro, io mi sono convinto che il progetto presentato dal Ministero possa stare qual è, e che una questione personale non possa esser presa in seria considerazione.

Io credo di non dover andare molto lontano per cercare esempi di individui, i quali benchè di grado inferiore si trovano qualche volta in condizione di seder come presidenti in Commissioni, nelle quali stanno come semplici membri altri individui che diversamente son più anziani di grado.

Io non ho che ad osservare quanto succede nei due rami del Parlamento, dove ad ogni momento veggonsi membri di grado inferiore presiedere Commissioni, dove non avviene di rado che o l'una o l'altra Camera sia presieduta da personaggi inferiori di grado a qualcuno dei membri delle medesime; e non pertanto io penso che nessuno si creda per ciò lesa nella propria dignità.

Alloraquando si tratta di semplici Consigli, non vi entra nè può entrar la considerazione delle circostanze in cui dovessero essere dati ordini, i quali certamente nella scala gerarchica non devono esser dati ad un superiore da un inferiore.

Per questi motivi adunque io prego il Senato a mantenere fermo l'articolo 5 qual venne presentato dal Ministero.

DORIA. Lo scopo per cui l'uffizio centrale propose una variazione all'articolo 5 della legge di cui discorriamo si fu unicamente perchè non risulti il cattivo effetto che sarebbe per fare nel corpo della regia marina il vedere il presidente di altri Consigli, fra gli altri quello dell'ammiraglio per la marina mercantile, di eguale importanza del così detto Consiglio superiore per la militare a semplice membro di quest'ultimo presieduto da un generale meno anziano di lui: tale incarico si può affidare senza nessun inconveniente a qualsiasi ufficiale superiore della regia marina a scelta dell'onorevole signor ministro di marina.

Volendo che regni una stretta disciplina e spirito di corpo nella nostra marineria, è sovra ogni altra cosa importante il non ledere il giusto amor proprio di coloro che ne son capi; al che s'andrebbe incontro collo stabilire tra questi ultimi dipendenze di posizioni poco o nulla compatibili coi relativi gradi e anzianità; ond'è che il risultato di queste disposizioni, a parer mio, molto influisce sull'effetto morale in un corpo, poichè vedendo tenuti in poco conto e malmenati i superiori, ne viene per conseguenza negli inferiori il minore concetto, e la poca stima pei primi, come pure il poco riguardo che si ha per essi da coloro che tengono le redini del governo, cosa molto dannosa, poichè, prima a mantenersi, unitamente alla subordinazione, deve essere la più alta stima di chi vi comanda.

Per questi motivi l'uffizio centrale persiste nel di lui proposito.

Io credo poi importante il dire (nè voglio particolarizzare su questo punto) che alcune volte si fecero cose poco convenienti su tale riguardo, di modo che è successo presso noi che molti uffiziali fra i subalterni hanno perduto quel tale prestigio che era necessario si conservasse.

Egli è in questo senso che io prego il Senato di badare bene a queste circostanze per non esporre la nostra marineria ad una posizione poco piacevole per l'avvenire.

Per siffatte ragioni io insisto nell'avviso che ebbi già ad accennare.

PINELLI. Domando la parola.

DOBIA. Aggiungerò ancora che le ragioni migliori sono quelle state dette dal relatore dell'ufficio centrale, il quale mi duole non abbia potuto, insieme col senatore Ricci, intervenire a questa discussione, perchè entrambi credo fossero precisamente della stessa mia opinione.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Pinelli.

PINELLI. Io tralascierò l'ispezione sopra i gradi rispettivi che possono incontrarsi fra i membri che fan parte del Consiglio superiore di ammiragliato e del Consiglio di marina mercantile, ma non mi sembra sia tanto di lieve momento il motivo che fece propendere l'ufficio centrale ad accogliere in questa parte un emendamento al progetto presentato dal Ministero.

Mentre vedo con molta convenevolezza che questo presidente del Consiglio di marina surroggi nei posti di presidente o di direttore in qualche altro ufficio, secondo l'articolo 5, il funzionario che esisteva precedentemente, non vedo poi che sia in egual modo conveniente collocarlo in luogo dell'intendente generale di marina nel Consiglio superiore d'ammiragliato qual semplice membro.

I motivi che a ciò mi movono son due principalmente.

Il primo sta nel far concorrere nella stessa persona due qualità le quali a vicenda sembrano escludersi, quella cioè di presidente di un Consiglio il quale esercita una giurisdizione, e quella di semplice membro in un Consiglio, il quale essenzialmente non fa che esercitare la stessa funzione quantunque in una sfera diversa di attribuzioni.

Io trovo che questa specie di contraddizione in una stessa persona non può mai conferire alla sua dignità, la quale bisogna conservare il più che si può intera.

In secondo luogo io ravviso che non vi è una tale distinzione tra questi due Consigli superiori d'ammiragliato e di marina mercantile, per cui si possa stabilire una specie di inferiorità in uno di essi e giustificare questa qualità di semplice membro che si darebbe al presidente del Consiglio di marina mercantile.

Per quanto siano rilevate certamente le attribuzioni del Consiglio chiamato superiore, in quanto che tende a mantenere in vigore la disciplina militare della marina, non sono però da meno certamente anche quelle attribuzioni che sono devolute al Consiglio di marina mercantile, le quali oltre all'esercitarsi intorno a tutti i casi di insubordinazione, che possono presentarsi non tanto infrequenti, si esercitano anche intorno a molti altri oggetti che soggiacciono alla sua giurisdizione, quali sarebbero i casi di pirateria o quelli di preda marittima.

Io credo che convenga agli occhi, non solo del paese, ma a quelli altresì degli altri Stati il mantenere nella maggiore considerazione la giurisdizione d'una natura così importante quale è quella che giudica di tanto gravi questioni.

Egli è certo che l'importanza delle funzioni del Consiglio di marina mercantile è tale da essere facilmente apprezzata da chiunque, e si vuole certamente supporre che quell'uffiziale il quale sarà scelto a presiedere ad un Consiglio che deve deliberare maturamente sopra oggetti delicati, quali sono le prede marittime, che involgono questioni serie assai ed alcune volte anzi di diritto internazionale. . .

PRESIDENTE. (Interrompendo) Prego il signor senatore di voler por mente che l'ufficio di questo Consiglio si riduce ad un ufficio meramente consultivo, e perciò non havvi giurisdizione: l'articolo 1 chiaramente lo indica.

CHIODO. Il presidente del consiglio consultivo è anche presidente del Consiglio d'ammiragliato mercantile. . .

DOBIA. Esso riveste due qualità.

PINELLI. A me pare che queste siano due qualità di loro natura distinte, e che non possono certamente confondersi colle attribuzioni semplicemente consultive. Sta bene quanto a queste, se si tratterà solamente di quelle attribuzioni che prima erano devolute all'intendente generale di marina come amministratore; ma quanto poi alle attribuzioni che trattano veramente delle prede, dell'insubordinazione, della pirateria, io non so come potrebbero definirsi come consultive.

Partendo da questo supposto, io non posso ammettere che chi avrà la presidenza in un Consiglio che deve statuire sopra controversie di tanto rilievo sia considerato da meno di qualunque altro funzionario, e parmi che anzi convenga di mantenere quanto si può intatta la sua dignità.

In conseguenza, anche a questo intento mi accosterò allo emendamento dell'ufficio centrale, non senza far ancor osservare che l'importanza della marina mercantile nella nostra età si può considerare sempre come in aumento, e che credo sia anche lo spirito del Senato il conservarle tutto quel grado che giustamente essa deve avere.

LA MARMORA, ministro della guerra. Io non conteso ai due onorevoli preopinanti che la presidenza del Consiglio superiore d'ammiragliato mercantile sia una carica importante, che meriti ogni riguardo, epperò debba mantenersi in quel grado d'autorità e dignità che le si deve; ma io non credo punto che un presidente perda la propria dignità collo assistere come membro ad un altro Consiglio. Ciò mi pare succeda, come dissi testè, a tutti gli uomini di alto affare.

E qui vuolsi inoltre notare che a capo del Consiglio superiore d'ammiragliato mercantile si pone sempre uno degli uffiziali più distinti della marineria, dei cui lumi e del cui appoggio noi ci priveremmo non ammettendolo.

Ha parlato il senatore Pinelli dell'importanza delle questioni che si trattano in questi Consigli d'ammiragliato mercantili; ma esse non sono meno gravi nel Consiglio d'ammiragliato militare; bisogna considerare che a Genova ove tali Consigli si tengono, questi uffiziali autorevoli per senno e per lunghi servizi non abbondano.

Noi vediamo spessissime volte nella stessa armata di terra, dove il numero degli uffiziali generali è assai maggiore, esservi gravi difficoltà a debitamente comporre un Consiglio; se noi escludiamo uno dei membri più distinti (perchè, come ho detto, a capo della marineria mercantile suolsi mettere sempre uno dei più distinti), io credo che ci porremo nel rischio di udire pronunziarsi decisioni poco convenienti riguardo alle questioni che si sottopongono all'ammiragliato militare.

Si aggiunga un altro inconveniente, ed è quello che si metterebbe forse una divisione troppo assoluta tra le due marine.

Non può negarsi che dapprima la mercantile era forse soverchiamente soggetta alla militare, ma io opino che quando si volesse che non vi fosse più assolutamente nessuna specie di comunanza fra esse, in fin dei conti ci sarebbe più da perdere che da guadagnare, e ne nascerebbero inconvenienti non pochi.

Non bisogna dimenticare che la marina mercantile ha molti rapporti colla militare, non solo per l'impiego, ma anche per la disciplina. Tutti sanno quanto sia importante a bordo della marina mercantile la disciplina; e ciò è tanto vero che vi sono leggi severe. Ora se noi mettiamo, come dissi, una separazione assoluta tra esse, la disciplina della

marina mercantile vi avrebbe forse molto da perdere. Per conseguenza io insisto perchè sia mantenuto l'articolo del progetto ministeriale.

DORIA. Io prendo ancora la parola per fare un'osservazione all'onorevole signor ministro, che ha parlato della scarsità degli ufficiali superiori, che potrebbero rimpiazzare il presidente del Consiglio consultivo.

Fra tali ufficiali vi sono il direttore dell'arsenale ed il comandante dei reali equipaggi, i quali tutti e due hanno il grado di capitano di vascello; ufficiali superiori questi che rimangono sempre a terra, non s'imbarcano mai, perchè i loro uffizi sono fissati in Genova.

Costoro, mi pare, potrebbero benissimo rimpiazzare il presidente attuale del Consiglio consultivo senza cagionargli questo dispiacere.

PRESIDENTE. Non resta che mettere ai voti l'emendamento proposto dalla Commissione che rileggo:

« Art. 5. Il presidente del Consiglio consultivo per la marina mercantile sarà presidente del Consiglio di direzione della Cassa di risparmio e di beneficenza per la marina mercantile, invece del soppresso intendente generale dell'azienda di marina.

« È fatta facoltà al Ministero di destinare invece dell'intendente generale medesimo un altro ufficiale della marina militare nel Consiglio superiore di ammiragliato ed un impiegato amministrativo nel Consiglio sanitario marittimo. »

Chi lo approva, sorga.

(È rigettato.)

Metto ai voti l'articolo 5 ministeriale.

Chi lo approva, sorga.

(È approvato.)

« Art. 6. Il console di marina della direzione di Genova sarà pure membro del Consiglio d'ammiragliato per la marina mercantile. »

(È approvato.)

« Art. 7. La presente legge avrà esecuzione dal giorno della effettiva soppressione dell'azienda generale di marina. »

(È approvato.)

« Art. 8. È derogato alle lettere patenti 13 gennaio e 24 novembre 1827, 11 agosto 1835, 13 agosto 1839 e 27 maggio 1843; ed alle leggi 26 giugno 1851 e 2 dicembre 1852 in ciò che sono contrarie alla presente. »

(È approvato.)

Si passa allo squittinio segreto.

Risultato della votazione:

Votanti.....	48
Voti favorevoli.....	38
Voti contrari.....	10

(Il Senato adotta.)

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA PRIVATIVA ALLO STATO DELLE LINEE TELEGRAFICHE.

PRESIDENTE. La seconda legge sottoposta alle vostre deliberazioni è quella concernente la privativa allo Stato per lo stabilimento ed esercizio delle linee telegrafiche. (Vedi 3° vol. Documenti, pag. 1845.)

Ho l'onore di dichiarare aperta la discussione generale sulla medesima.

Se non chiedesi la parola da alcuno, io passerò alla lettura degli articoli per sottoporli a separata votazione:

« Art. 1. È riservato al Governo lo stabilimento e l'esercizio delle linee telegrafiche, salve le disposizioni particolari contenute nella concessione di strade ferrate a favore di società private pel servizio di esse strade. »

DI SAN MARTINO, ministro dell'interno. A suggerimento del mio collega il ministro dei lavori pubblici prego il Senato a voler ammettere nella redazione di quest'articolo una lieve modificazione, per cui esso rimarrebbe così concepito:

« È riservato al Governo lo stabilimento e l'esercizio delle linee telegrafiche, salve le convenzioni speciali stipulate dal Governo colle società concessionarie delle strade ferrate. »

Questa modificazione consiste nell'ammettere che le convenzioni stipulate colle società concessionarie delle strade ferrate possano aver effetto non solamente per servizio delle strade medesime, ma anche per quello del pubblico.

Le concessioni che si sono già fatte o che stanno per farsi richiedono una tale autorizzazione, mentre esse si riferiscono a linee molto estese, a linee nelle quali non conviene che il Governo intervenga per stabilire i telegrafi stante la gravissima spesa che dovrebbe sopportare.

Il Governo ha considerato che dovendo concedere la facoltà di stabilire un telegrafo pel servizio della strada ferrata stessa, tornasse conveniente di ammettere il pubblico a servirsi del medesimo; e siccome nei termini in cui è attualmente concepito quest'articolo non potrebbe ciò fare, salvo che ne lo stabilisse a sue spese, così al fine di evitare una tale ingente spesa, vi propone di autorizzarlo a permettere alla società concessionaria di far essa questo servizio privato.

Già ebbe luogo una stipulazione consimile colla società concessionaria della strada ferrata di Savigliano, la quale deve protrarla sino a Cuneo.

Essa si è impegnata col Governo a tenere la corrispondenza dei privati finchè questo non trovi di sua convenienza di assumere il servizio del telegrafo a sue spese, e rimborsare alla società quella data somma che sarà secondo la convenzione dovuta.

Io spero quindi che il Senato non avrà nessuna difficoltà di adottare una modificazione, la quale tende unicamente a conciliare la convenienza delle finanze col bisogno di assicurare al pubblico maggiori vantaggi.

MAESTRI, relatore. L'ufficio centrale trova ragionevoli i motivi addotti dall'onorevole signor ministro dell'interno a sostegno della modificazione proposta, e l'accetta.

DI MONTEZEMOLO. Io pure concorro nel sentimento dell'ufficio centrale, e trovo ragionevoli i motivi addotti dal ministro dell'interno. Ma credo che forse sia inutile l'aggiunta che si propone; imperocchè dal momento che la legge dà la privativa al Governo, s'intende che esso può delegare poi ad altri l'uso dei telegrafi, e le concessioni che farà alla società di stabilire telegrafi saranno un vero atto di delegazione.

MAESTRI, relatore. Io non credo che il Governo possa modificare una legge, bisogna che la prenda come sarà votata dal Parlamento. In conseguenza io persisto nel credere che sia conveniente di accogliere la proposta modificazione.

DI SAN MARTINO, ministro dell'interno. Sono i termini stessi del progetto di legge che fecero nascere il dubbio.

In fatto si diceva: « Salve le disposizioni particolari contenute nella concessione di strade ferrate a favore di società private pel servizio di esse strade; » quindi sembrava che inchiudesse la necessità di restringere questa concessione pel servizio delle strade; la redazione testè proposta toglie questo dubbio.

PRESIDENTE. Ho l'onore di rileggere l'articolo come è stato modificato dal ministro dell'interno. (*Vedi sopra*)

La differenza sta in questo, che il Ministero vorrebbe salvare le convenzioni stipulate e da stipularsi, a vece di voler soltanto salve le disposizioni contenute nelle concessioni di strade ferrate pel servizio delle strade medesime.

DI POLLONE. Domando la parola unicamente per una osservazione ed uno schiarimento.

Se ho ben capito si vorrebbe dire: « Le concessioni di strade ferrate stipulate. » Con ciò non si lascierebbe al Governo la medesima facoltà per le concessioni da stipularsi in avvenire, ed io credo che questa non sia l'intenzione nè del Ministero, nè degli oratori che già si sono espressi a questo soggetto. Bisognerebbe trovar modo di assicurare al Governo la facoltà di cedere il servizio telegrafico, non soltanto alle società private le cui concessioni furono già stipulate, ma anche a quelle società che simili concessioni potessero ottenere in avvenire.

Io direi: « Tutte le società le cui concessioni furono stipulate o che lo saranno in avvenire. »

BALBI-PIOVERA. Mi pare che il testo primitivo della legge contenga perfettamente il senso di quanto si desidera da tutti, perchè esso riserva al Governo l'esercizio delle linee telegrafiche, salve le disposizioni contenute nelle concessioni delle strade ferrate.

DI SAN MARTINO, ministro dell'interno. La redazione fu espressamente studiata per ottenere che anche la stipulazione fatta dal Governo colla società della ferrovia di Savigliano (stipulazione non dipendente dalla convenzione fatta in prigione per la concessione, ma da un'altra fatta posteriormente) potesse esser tenuta per valida ed avere il suo pieno effetto.

Se si dicesse semplicemente: *le disposizioni contenute nelle concessioni delle strade ferrate*, non si potrebbe estendere la validità ad una stipulazione che fu fatta dopo la concessione; e per conseguenza è meglio attenerci a questa redazione.

In quanto poi al dubbio sollevato dall'onorevole senatore Di Pollone, siccome non si dice: *per l'addietro e per l'avvenire*, ma è un caso indeterminato, io credo perciò che non ne possano nascere difficoltà perchè si ammettano tutte le stipulazioni fatte dal Governo.

MAESTRI, relatore. Risponderò anche all'onorevole Di Pollone, e dirò che siccome le ferrovie si concedono per legge, probabilmente si potrà nella stessa occasione concedere anche il servizio delle linee telegrafiche.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo del Ministero.

(È approvato.)

« Art. 2. Chiunque in contravvenzione all'articolo precedente trasmetta segnali con macchine telegrafiche od altre combinazioni ed a qualsiasi distanza, sarà punito con multa o col carcere estensibile ad un anno. »

« Queste pene potranno anche imporsi unitamente secondo le circostanze. »

« Il Governo potrà intanto fare provvisoriamente le disposizioni necessarie per impedire la trasmissione dei segnali. »

In questo articolo secondo l'ufficio centrale ha introdotto due leggiere modificazioni.

La prima consiste nel surrogare alle parole od altre combinazioni le seguenti: *od usi altre combinazioni per simile trasmissione.*

La seconda modificazione consiste nel dire: *le pene potranno anche applicarsi cumulativamente, invece di imporsi unitamente.*

DI SAN MARTINO, ministro dell'interno. Il Governo accetta.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo così modificato.

(È approvato.)

« Art. 3. Chiunque per imprudenza o negligenza involontariamente arrechi guasto o deterioramento ai fili, macchine od apparecchi, cagioni la dispersione delle correnti, od in altro modo interrompa o comprometta il servizio dei telegrafi, sarà punito con pene di semplice polizia a termini dell'articolo 735 del Codice penale. »

A quest'articolo venne pure dall'ufficio centrale proposta una leggiere modificazione, mettendo cioè l'avverbio *involontariamente* subito dopo il verbo *arrechi*, affinchè si applichi egualmente sia all'imprudenza che alla negligenza.

Chi intende approvare l'articolo 3 così modificato, voglia alzarsi.

(È approvato.)

« Art. 4. Coloro che volontariamente commettono uno dei reati previsti dall'articolo precedente saranno puniti con multa o col carcere estensibile ad un anno, od anche con queste pene unite secondo la gravità dei casi. »

(È approvato.)

« Art. 5. Quando i reati, di cui all'articolo 4, abbiano per oggetto d'impedire la trasmissione di notizie od ordini, sia nell'interesse del Governo che in quello dei privati, la pena sarà del carcere non minore di un anno, e potrà inoltre applicarsi la multa. »

(È approvato.)

« Art. 6. Qualunque violenza, minaccia od altra via di fatto, ingiuria od oltraggio agli uffiziali ed agenti incaricati dello stabilimento o servizio delle linee telegrafiche nell'esercizio delle loro funzioni, od a causa di esse, sarà punito a termini delle sezioni 1^a e 2^a del capo I, titolo III, libro 2^o del Codice penale. »

(È approvato.)

« Art. 7. I reati commessi dagli uffiziali od agenti addetti al servizio telegrafico saranno puniti colle pene stabilite dal Codice penale per i reati commessi dagli uffiziali pubblici nell'esercizio delle loro funzioni. »

A questa disposizione l'ufficio centrale ha aggiunto la seguente clausola: « In conformità del capo II, titolo III, libro 2^o del Codice stesso. »

Chi approva l'articolo così modificato, sorga.

(È approvato.)

« Art. 8. Le pene stabilite dalla presente legge s'intenderanno applicabili senza pregiudizio di quelle maggiori cui possa farsi luogo a termini del Codice penale, quando i fatti da essa contemplati costituiscano un mezzo a commettere reati più gravi. »

Le ultime parole di quest'articolo furono cambiate in questo modo dalla Commissione:

« Quando i fatti da essa contemplati costituiscano reati più gravi » vale a dire colla soppressione delle parole « un mezzo a commettere. »

Chi approva l'articolo modificato in tal modo, sorga.

(È approvato.)

« Art. 9. Gli agenti di polizia giudiziaria, gli uffiziali ed agenti addetti al servizio dei telegrafi e delle strade ferrate, nominati ed approvati dal Governo, sono in obbligo di vegliare all'osservanza delle disposizioni che precedono e far risultare delle infrazioni con processo verbale. »

« Gli agenti delle società private, benchè approvati dal Governo, non potranno verbalizzare se non per le infrazioni commesse sulla linea alla quale sono applicati. »

L'ufficio centrale ha surrogato alle parole: *disposizioni che precedono*, le seguenti: *disposizioni di questa legge*.

Chi approva l'articolo con questa variante, si levi in piedi.
(È approvato.)

« Art. 10. I verbali estesi da ufficiali nominati dal Re sono esenti dall'asseverazione.

« Gli altri devono essere asseverati entro i tre giorni successivi al reato, avanti il giudice del mandamento in cui sarà stato commesso, o della residenza del verbalizzante. »

PINELLI. Si potrebbe forse dubitare se in seguito alle disposizioni contenute nell'articolo 10, per cui i verbali estesi da ufficiali nominati dal Re sono esenti da asseverazione, si intenda di comprendere o non questi verbali pure nell'articolo 11, stantechè ivi si parla di verbali estesi ed asseverati. Mi pare che per eliminare il dubbio si potrebbe dire: « I verbali estesi nella conformità rispettivamente per essi prescritta. »

PRESIDENTE. Questo apparterebbe all'articolo 11.

Se non v'ha osservazione in contrario, metto ai voti l'articolo 10.

Chi l'approva, sorga.

(È approvato.)

« Art. 11. I verbali estesi ed asseverati nella conformità prescritta faranno fede sino a prova contraria per fatti punibili con pene non maggiori delle correzionali.

Il senatore Pinelli proporrebbe di dire: « I verbali estesi ed asseverati nella conformità prescritta rispettivamente per essi. »

La Commissione assente a questa variante ?

MAESTRI, relatore. Mi pare che sia inutile.

DI SAN MARTINO, ministro dell'interno. Mi pare che sarebbe meglio sopprimere le parole: *estesi ed asseverati nella conformità prescritta*, e dire semplicemente: *i verbali faranno fede sino a prova contraria, ecc.*, mentre è certo che i verbali si intendono redatti secondo le formalità prescritte dagli articoli precedenti.

PRESIDENTE. La Commissione accetta l'emendamento del ministro dell'interno, vale a dire la soppressione delle parole *estesi ed asseverati nella conformità prescritta* ?

MAESTRI, relatore. L'ufficio centrale accetta.

PRESIDENTE. Domando al senatore Pinelli se persiste nella sua proposta.

PINELLI. Io accetto del pari l'emendamento proposto dal ministro dell'interno, giacchè credo che in questo modo si toglie ogni dubbio.

PRESIDENTE. Prescinde così dal suo emendamento.

Metto dunque ai voti l'articolo in tal guisa modificato.

Chi l'approva, voglia sorgere.

(È approvato.)

Si passa allo squittinio segreto.

Risultamento della votazione:

Votanti	48
Voti favorevoli	48
Voti contrari	0

(Il Senato adotta all'unanimità.)

La seduta è levata alle ore 4 3/4.